

**REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con delibera di CC
n. 25 del 30.09.2024

INDICE

Disposizioni Generali.

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Ambiti di competenze
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento

Capo I Dichiarazione di morte, denuncia delle cause di morte, accertamenti necroscopici.

- Art. 5 Dichiarazione di morte
- Art. 6 Denuncia della causa di morte
- Art. 7 Rinvenimento di parti di salme, resti mortali o ossa umane
- Art. 8 Sepoltura feti
- Art. 9 Accertamenti necroscopici
- Art. 10 Referto dell'autorità giudiziaria
- Art. 11 Periodi di osservazione
- Art. 12 Modalità di osservazione

Capo II Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori.

- Art. 13 Depositi di osservazione e obitori
- Art. 14 Rilascio di salme a scopo di studio
- Art. 15 Prelievi per trapianti terapeutici
- Art. 16 Autopsie e trattamenti conservativi

Capo III Feretri

- Art. 17 Deposizione della salma nel feretro
- Art. 18 Verifica e chiusura feretri
- Art. 19 Feretri e trasporti
- Art. 20 Fornitura feretri - Feretri gratuiti
- Art. 21 Piastrina di riconoscimento
- Art. 22 Trasporto funebre

Capo IV Attività funebre - Imprese

- Art. 23 Attività funebre
- Art. 24 Soggetti autorizzati
- Art. 25 Norme generali in materia di attività funebre
- Art. 26 Sospensione e revoca dell'attività funebre

Capo V Cimiteri

- Art. 27 Costruzione dei cimiteri
- Art. 28 Pianta dei cimiteri
- Art. 29 Camera mortuaria

Capo VI Disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali.

- Art. 30 Diritto di sepolture.

Art 31 Ricevimento della salma presso il cimitero

Capo VII Inumazione e tumulazione

Art. 32 Inumazione
Art. 33 Operazioni di inumazione
Art. 34 Cippo o monumento copritomba nei campi comuni
Art. 35 Installazione epigrafi, monumenti, ornamenti.
Art. 36 Tumulazione.
Art. 37 Operazioni di tumulazione
Art. 38 Deposito provvisorio

Capo VIII Esumazioni ed estumulazione

Art.. 39 Esumazioni ordinarie
Art. 40 Operazioni di esumazioni
Art. 41 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
Art. 42 Esumazione straordinaria
Art. 43 Estumulazioni
Art. 44 Operazioni di estumulazione
Art. 45 Operazioni di traslazione cassette e urne cinerarie
Art. 46 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
Art. 47 Raccolta delle ossa
Art. 48 Oggetti da recuperare
Art. 49 Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture.

Capo IX Cremazione.

Art. 50 Cremazione e conservazione dell'urna .
Art. 51 Dispersione delle ceneri
Art. 52 Registro per la dichiarazione di volontà alla propria cremazione

Capo X Polizia dei cimiteri.

Art. 53 Orario .
Art. 54 Disciplina dell'ingresso
Art. 55 Divieti speciali
Art. 56 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
Art. 57 Riti funebri
Art. 58 Reclami al pubblico
Art. 59 Fiori e piante ornamentali
Art. 60 Materiali ornamentali

Capo XI Concessioni cimiteriali

Art. 61 Tipologie delle sepolture in concessione – Criteri generali per l'assegnazione.
Art. 62 Criteri di assegnazione di loculi e ossari – Durata della concessione
Art. 63 Provvedimento concessorio – Contratto di concessione per sepolture individuali.
Art. 64 Criteri di assegnazione di tombe e cappelle di proprietà del Comune.
Art. 65 Modalità di concessione di aree per la costruzione di sepolture private per famiglie e collettività.
Art. 66 Uso delle sepolture private
Art. 67 Obbligo di manutenzione
Art. 68 Costruzione dell'opera - Termini
Art. 69 Onerosità della concessione – Pagamento
Art. 70 Decorrenza della concessione
Art. 71 Variazione della durata della concessione di sepolture private individuali e per famiglie
Art. 72 Concessioni con titolarità plurima

- Art. 73 Variazione della durata della concessione di sepolture per collettività
- Art. 74 Diritto di sepolcro
- Art. 75 Subentri nella concessione.
- Art. 76 Doveri generali dei concessionari

Capo XII Estinzioni delle concessioni

- Art. 77 Scadenza
- Art. 78 Rinuncia
- Art. 79 Revoca
- Art. 80 Decadenza
- Art. 81 Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 82 Estinzione
- Art. 83 Conseguenze dell'estinzione delle concessioni

Capo XIII Imprese e lavori privati nei cimiteri

- Art. 84 Accesso al cimitero
- Art. 85 Sospensione e cancellazione dal registro matricola
- Art. 86 Polizza assicurativa obbligatoria
- Art. 87 Divieti
- Art. 88 Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 89 Recinzione aree
- Art. 90 Cantieri di lavoro e materiali di costruzione
- Art. 91 Materiali di scavo
- Art. 92 Introduzione di materiali
- Art. 93 Obblighi del personale delle imprese private
- Art. 94 Orari di lavoro
- Art. 95 Vigilanza e collaudo di opere

Capo XIV Disposizioni varie

- Art. 96 Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti o per particolari eventi luttuosi
- Art. 97 Registro delle concessioni cimiteriali
- Art. 98 Annotazioni sul registro delle concessioni
- Art. 99 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Capo XV Norme transitorie - Disposizioni finali

- Art. 100 Norme transitorie
- Art. 101 Cautele
- Art. 102 Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria
- Art. 103 Tariffe

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni svolte dal Comune di Castelluccio Valmaggiore in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria.

Le attività disciplinate dal presente Regolamento sono svolte garantendo il rispetto della dignità e dei servizi dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi e di armonizzare le pubbliche funzioni ai principi di evidenza scientifica, di efficienza, di efficacia e di trasparenza delle prestazioni.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui:

- L. 30/03/01 nr. 130
- D.P.R. 285/90
- L.R. 15/12/08 nr. 34
- L.R. 4/2010
- T.U. Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934 nr. 1265
- Regolamento Regionale Regione Puglia 11/03/2015 nr. 8.

Art. 2 AMBITI DI COMPETENZA

E' definito ambito necroscopico il complesso delle prestazioni assicurate in via obbligatoria sia da parte del Comune che del Servizio Sanitario Regionale, quali il trasporto funebre per indigenti o per stato di bisogno della famiglia o per disinteresse dei familiari, la raccolta ed il trasporto funebre per disposizione dell'autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica.

E' definito ambito funebre il complesso delle attività funebri, quali il disbrigo su mandato dei familiari delle pratiche amministrative e sanitarie, la fornitura di casse mortuarie e di articoli funebri ed il trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane da parte di imprese pubbliche e/o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

E' definito ambito cimiteriale l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi o di beni demaniali, il servizio di cremazione, l'illuminazione elettrica votiva.

E' definito ambito di polizia mortuaria il complesso delle attività autorizzative, di vigilanza e di controllo da parte degli organi competenti.

In funzione dei rispettivi ambiti di pertinenza le specifiche competenze sono attribuite al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, al Dirigente, all'Autorità Sanitaria Regionale ed alle imprese pubbliche e/o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

Art. 3 RESPONSABILITA'

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale

Art. 4 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla Legge e specificati nel regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) il servizio di osservazione cadaveri;
- b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- c) inumazione, esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa sempre che non vi siano persone, Enti o Istituzioni che se ne facciano carico;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) la dispersione delle ceneri

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nel tariffario allegato al presente regolamento, per farne parte integrante e sostanziale.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'articolo 42, 2 comma, lettera f) del D.Lgs.18/08/2000 n.267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale

CAPO I DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

Art. 5 DICHIARAZIONE DI MORTE

La morte di persona avvenuta nel territorio del Comune è dichiarata nei termini di cui all'art. 72 del D.P.R. nr. 396/2000. La dichiarazione di morte è resa in forma scritta ed in conformità al modello di cui all'art. 37 comma 1 lett. b1 del Regolamento regionale della Puglia nr. 8/2015

La dichiarazione di morte di una persona sul territorio del Comune deve essere dichiarata al più presto possibile, in ogni caso non oltre le 24 ore dal decesso all'Ufficiale di Stato Civile da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o, in mancanza, da un loro delegato o da persona informata del decesso con **apposito modulo predisposto dalla Regione Puglia (Modello tipo b1 – Allegato A).**

I decessi avvenuti in ospedali o ospizi sono comunicati nel termine di cui sopra a cura del Direttore o da un delegato della rispettiva Amministrazione con **apposito modulo predisposto dalla Regione Puglia (Modello tipo b2 – Allegato B).**

L'impresa funebre, prima di espletare qualsiasi attività di competenza, deve essere delegata dagli aventi titolo. Il mandato di delega, **sul modello predisposto dalla Regione Puglia (Modello tipo b3 – Allegato C)**, rimane agli atti dell'impresa ed è esibito al responsabile della camera mortuaria, dell'obitorio, del crematorio o dello Stato Civile, prima di accedere a tali locali per le finalità del servizio.

Art. 6 DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

Il medico curante redige la denuncia di causa di morte ISTAT entro 24 ore dall'ora del decesso, indicata nella predetta dichiarazione di morte. In caso di indisponibilità del medico curante, ovvero in caso di decesso senza assistenza medica, la dichiarazione di causa di morte ISTAT è affidata ai sensi dell'art. 1 c. 4 D.P.R. 285/90 al medico necroscopo, che può richiedere l'esecuzione di riscontro diagnostico.

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il comune deve darne immediata informazione all'ASL competente per territorio;

Nel caso di morte di persona a cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 185/64;

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatta anche dai medici, incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria;

Spetta alle AA.SS.LL l'istituzione e l'aggiornamento di un registro distinto per ogni Comune contenente l'elenco dei deceduti e della relativa causa di morte.

Fermo restando per i Sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 c.p., ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 7 RINVENIMENTI DI PARTI DI SALME E RESTI MORTALI

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza nonché alla ASL competente per territorio. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria l'ASL competente per territorio, incarica il medico necroscopo all'esame del materiale rinvenuto e comunica al Sindaco il risultato degli accertamenti eseguiti e all'autorità giudiziaria perché questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.

Art. 8 SEPOLTURA FETI

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 1238/39 si eseguono le disposizioni stabilite dall'art. 7 del d.p.r. 285/90.

Art. 9 ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

Il medico necroscopo competente provvede a constatare la realtà della morte con le modalità e nei termini di cui all'art. 4 del D.P.R. nr. 285/1990, salvo i casi di cui agli art. 8 e 10 del medesimo D.P.R. nr. 285/1990.

L'accertamento della realtà della morte non avvenuta in una struttura sanitaria di ricovero o assistenziale, residenziale pubblica e/o privata, è effettuato dal medico necroscopo nominata dalla ASL fra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario nazionale, inclusi i medici di medicina generale.

Nel caso di decesso avvenuto in struttura ospedaliera gli adempimenti e le funzioni di medicina necroscopica sono affidate alla Direzione Sanitaria.

Nel caso in cui la salma venga trasportata presso un comune diverso da quello di decesso, la competenza è del medico necroscopo della ASL del Comune di arrivo.

Il certificato rilasciato ad esito degli accertamenti necroscopici costituisce presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 74 del d.p.r. nr. 396/2000, e deve indicare, se nel caso, la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta.

La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 (quindici) ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. 285/90 e comunque non oltre le 30 (trenta) ore.

Art. 10 REFERITO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi da morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del Codice penale 334 del Codice di procedura penale. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 11 PERIODI DI OSSERVAZIONE

Fino a 24 (ventiquattro) ore dal momento della morte nessuna salma può essere chiusa in feretro o sottoposta ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumata, tumulata o cremata. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 285/1990 e dal Decreto del Ministero della Sanità 22 giugno 1994, n.582, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione; ed infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del competente servizio della ASL.

È invece da protrarre fino a 48 (quarantotto) ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

Art. 12
MODALITÀ DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione, la salma deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetti, se in locali di osservazione di cui all'articolo 13, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il competente servizio ASL prescrive le speciali misure cautelative.

CAPO II
OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art.13
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Il Comune dispone all'interno del Cimitero di un locale per ricevere e tenere in osservazione le salme di persone morte in abitazioni e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione, oppure morte in seguito ad incidenti in luogo pubblico, o persone ignote di cui si debba fare esposizione al pubblico per riconoscimento.

Art.14
RILASCIO DI SALME A SCOPO DI STUDIO

Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di salme, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco o suo delegato, sempre che nulla osti da parte degli aventi diritti.

Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.

A sua volta il direttore delle sale anatomiche universitarie deve tenere il registro di cui all'articolo 41 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali ecc. all'incaricato del trasporto al cimitero.

Agli istituti universitari il competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale può autorizzare con le modalità di cui all'articolo 43 del predetto D.P.R., la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero; il commercio di ossa

Art 15
PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI

Il prelievo di parti di salma a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge 2 dicembre 1975 n.644, modificata dalla Legge 13 luglio 1990 n.198, e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 giugno 1977 n.409.

Art. 16 **AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI**

Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva – diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco e al coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale comprendente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'articolo 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modifiche.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite secondo le prescrizioni di cui all'articolo 38 del D.P.R. 285/1990.

Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

CAPO III **FERETRI**

Art. 17 **DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO**

Fatto salvo quanto previsto al punto 8 della Circolare del Ministero della Sanità 31/98 n.10 per i defunti di altre fedi religiose, nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30 – 31 – 75 del D.P.R. 285/90.

In ciascun feretro si dovrà racchiudere una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva- diffusiva compresa nell'elenco del Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli stessi indumenti di cui è rivestita e avvolta in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se la salma risulta portatrice di radioattività, il competente servizio dell'ASL, detta le necessarie disposizioni protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Durante il periodo di osservazione deve essere attivata la sorveglianza ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Per quanto attiene l'obitorio previsto dall'art.13 del D.P.R. 285/90 si osservano in particolare le norme contenute nello stesso art.13 e nei successivi artt.14.e.15.

Art 18 **VERIFICA E CHIUSURA FERETRI**

La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo articolo.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere.

Per le casse di zinco la saldatura a fuoco viene eseguita dal necroforo con l'impiego degli speciali apparecchi saldatori.

L'autorizzazione per la sepoltura dei cadaveri, che non può avvenire prima di 24 ore dal decesso, previsto dagli articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 285/90, è rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile dopo aver accertato la morte mediante il medico necroscopo che ha il compito di redigere apposito certificato. La medesima autorizzazione è necessaria per procedere alla sepoltura di parti di cadaveri, di resti mortali e di ossa umane.

Art. 19 FERETRI E TRASPORTI

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90. In sostituzione della cassa di metallo, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale, denominato MASTER-BI-ZI01U, previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 07/02/2002.

a) per l'inumazione:

Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc). I materiali dell'incassatura debbono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto del Ministero della salute del 09/07/2002

b) per la tumulazione;

La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti negli articoli 30 e 31 del D.P.R. 285/90.

c) per la cremazione;

La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc). I materiali dell'incassatura debbono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto del Ministero della Salute del 09/07/2002.

d) per trasferimento da comune a comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

Si applicano le disposizioni di cui alla lettera b), nel rispetto delle modalità stabilite dagli articoli 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90, qualora il trasporto sia per o dall'estero.

e) per trasporti da comune a comune, con percorso non superiore ai 100 Km;

E' sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm.25 a norma dell'articolo 30, comma 13, del D.P.R. 285/90, solo in caso di inumazione. Per trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva – diffusiva deve essere utilizzata comunque una duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b).

Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata, previa autorizzazione dal Responsabile del Servizio, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di osservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della ASL che riguardino il rilascio, così come previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità 10/98.

Qualora la salma provenga da altro Comune deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. È consentita l'applicazione delle casse metalliche, di valore o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo, nonché alle norme del D.P.R. 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

Art. 20 FORNITURA FERETRI – FERETRI GRATUITI

Il Comune assume l'onere della spesa per la cassa avente le caratteristiche di cui all'articolo 21, per salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dai servizi sociali del Comune, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, secondo quanto previsto nell'articolo 5 del regolamento sui "Criteri e modalità per gli interventi in materia di assistenza sociale".

Le spese non devono superare la soglia prevista nel succitato regolamento

Art. 21 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 22 TRASPORTO FUNEBRE

Il trasporto dei cadaveri, dal luogo del decesso al cimitero, viene effettuato a cura dei familiari del defunto con mezzi aventi i requisiti di cui all'art.2 del D.P.R. 285/90 e riconosciuti idonei dall'Asl competente, che deve controllare almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione dei mezzi.

Per il trasporto ed il seppellimento dei cadaveri appartenenti a famiglie indigenti, può provvedere il Comune su richiesta dei famigliari quando questi versino in condizioni di estrema povertà. Il trasporto di cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane e stabilite con ordinanza dal Sindaco, con la quale stabilisce anche il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito, nonché i percorsi consentiti dal luogo del decesso al cimitero o per altre destinazioni. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo

di partenza almeno 10 minuti prima dell'ora fissata. In caso di pluralità di istanze per la fissazione dei funerali, per lo stesso giorno e nel medesimo orario, il criterio di priorità sarà stabilito secondo l'ordine cronologico di ricevimento da parte dell'Ufficio di Stato Civile.

L'amministrazione Comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale, può stabilire se il servizio dei trasporti funebri dovrà essere esercitato dal Comune in diritto di privativa.

Per i trasporti all'estero o dall'estero si osservano le norme previste dal capo IV del D.P.R. 285/90. Per il trasporto da Comune a Comune la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di legno massiccio. La cassa di metallo deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura continua ed estesa su tutta la cassa, lo spessore della lamiera non deve essere inferiore a mm.66 se di zinco, se di piombo non inferiore a mm.1,5 e sul fondo deve essere posto uno strato di torba polverizzata. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. e sul fondo deve essere posto uno strato di torba polverizzata.

L'autorizzazione al trasporto di cadavere, redatta su **apposito modello predisposto dalla Regione Puglia (Modello Tipo b4 – Allegato D)** compete al funzionario responsabile o delegato del Comune di decesso, anche quando il cadavere si trova in altro Comune.

L'autorizzazione al trasporto del cadavere è rilasciata anche con unico provvedimento per tutti i trasferimenti, dopo la verifica di:

- a) esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre;
- b) esistenza dell'incarico attribuito dai familiari o aventi titolo alla ditta che lo esegue;
- c) elementi identificativi degli incaricati al trasporto funebre e del responsabile nonché del mezzo impiegato.

Tale autorizzazione è necessaria per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio, anche se situate nello stesso Comune

CAPO IV ATTIVITA' FUNEBRE - IMPRESE

Art. 23 ATTIVITA' FUNEBRE

L'attività funebre può essere esercitata da imprese pubbliche e/o private previo rilascio della autorizzazione dal Comune ove ha sede legale l'impresa. A detta impresa è vietata qualsiasi altra attività che possa configurare un conflitto di interesse, quale la contestuale gestione dell'impresa funebre e del trasporto infermi e feriti. L'attività funebre comprende congiuntamente:

- a. la vendita di casse ed altri articoli funebri secondo la normativa vigente;
- b. l'autorizzazione al disbrigo di pratiche amministrative inerenti il funerale, su mandato degli aventi diritto;
- c. l'autorizzazione al trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di resti mortali.

Art. 24 SOGGETTI AUTORIZZATI

Le imprese autorizzate garantiscono la continuità ed il corretto svolgimento del servizio funebre, compreso il trasporto, e devono possedere tutti i requisiti richiesti, compresi quelli formativi, in relazione a ciascun aspetto dell'attività.

I soggetti dell'impresa coinvolti nell'espletamento dell'attività funebre acquisiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ex art. 358 C.P.

Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese devono avere la disponibilità permanente di:

a. una sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni attività connessa allo svolgimento dell'attività funebre.

b. almeno un'auto funebre idonea all'uso e verificata annualmente da parte dell'ASL ed una autorimessa, conformi alla normativa vigente.

c. un responsabile, della conduzione dell'attività funebre, adeguatamente formato, regolarmente assunto dal soggetto titolare dell'autorizzazione, specificatamente individuato e che può anche coincidere con il legale rappresentante dell'impresa.

d. Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno quattro operatori funebri o necrofori, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunti direttamente dal soggetto titolare dell'autorizzazione con contratto di lavoro ai sensi della vigente normativa.

e. Il personale di cui alle lettere c) concorre a formare il numero di almeno 4 necrofori necessari per l'espletamento del funerale.

Art. 25

NORME GENERALI IN MATERIA DI ATTIVITA' FUNEBRE .

I requisiti di cui all'art. 43 lettere b) e d) relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità venga acquisita attraverso consorzi, società consortili o contratti di agenzia, appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune autorizzante, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali compiti devono riguardare anche il trasporto della salma e la sigillatura del feretro.

I soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altro esercente di cui al comma precedente, devono possedere i requisiti organizzativi minimi di almeno n. 6 addetti necrofori regolarmente formati, assunti con regolare contratto di lavoro e 2 auto funebri. Per ogni altro contratto che si aggiunge, i requisiti minimi del personale aumentano di una unità, mentre aumentano di un'auto ogni tre contratti aggiunti. Annualmente documentano al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, la congruità organizzativa e funzionale della propria struttura in relazione al numero di contratti o di soggetti consorziati e numero dei servizi svolti.

Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, distinto dal personale già computato presso la sede principale o altre sedi, con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto titolare dell'autorizzazione ed in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività.

L'impresa funebre avente sede legale al di fuori del territorio regionale, per poter svolgere la propria attività nella regione Puglia, deve produrre autocertificazione circa la

sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, da consegnare agli uffici richiedenti.

Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza, di cui al comma 6 dell'art.15 della l.r. 34/08, si uniformano ai requisiti enunciati dal comma 5 dell'art. 15 della stessa legge regionale.

Le infrazioni anche di natura comportamentale da parte del personale dell'impresa di onoranze funebri, determinano la responsabilità in solido dell'impresa.

I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, previa disponibilità e corresponsione dei corrispettivi a prezzo di mercato, secondo il criterio di rigida turnazione disposto dal Comune, effettuano le seguenti prestazioni:

a. Il servizio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

b. Il servizio di recupero e trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché per accidente anche in luogo privato. I corrispettivi di detti servizi, sono stabiliti dalla Giunta Comunale e regolati da convenzioni con le imprese funebri locali disponibili. In mancanza di totale disponibilità, detti servizi sono resi obbligatori, a rotazione, per le diverse aziende, previa corresponsione dei corrispettivi che siano remunerativi per i servizi resi.

L'autorimessa, adibita al ricovero dei veicoli riguardanti l'attività funebre, deve essere conforme alle prescrizioni previste dal DPR 285/90 e deve essere dotata di attrezzature e mezzi per la pulizia interna ed esterna dei veicoli e sanificazione dei vari vani di carico. Per tali operazioni, l'impresa può avvalersi di aziende autorizzate con regolare contratto registrato.

Le Associazioni rappresentative della categoria, predispongono il codice deontologico delle imprese che svolgono attività funebre. Tale codice è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 26 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ATTIVITA' FUNEBRE

Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre.

La proposta diretta o indiretta, da parte di chiunque all'interno dell'impresa di offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più servizi funebri o indicazioni per l'attribuzione di uno o più servizi funebri, è causa di sospensione dell'attività per un periodo di tempo da un minimo di 10 gg. ad un massimo di 60 gg.

La recidiva sospensione temporanea, ripetuta per tre volte, determina la revoca dell'autorizzazione.

In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, del Regolamento Regionale n. 8 dell'11 marzo 2016, il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione

CAPO V CIMITERI

Art. 27 COSTRUZIONE DEI CIMITERI

Fatta salva la normativa vigente, i progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi sono preceduti da uno studio urbanistico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la

natura fisico-chimica e meccanica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica. I progetti sono approvati dal consiglio comunale.

Art. 28 PIANTA DEI CIMITERI

Presso l'ufficio tecnico del Comune e presso il competente Servizio di igiene e sanità pubblica della ASL, deve essere conservata una planimetria d'insieme, redatta in conformità con quanto previsto dal D.P.R.285/1990, in scala 1/500 e di dettaglio per le diverse zone, in scala 1:200 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune

La planimetria comprende anche le zone circostanti del territorio con le relative zone di rispetto.

La piantina planimetrica è firmata dal responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale e controfirmata dal Dirigente del Servizio di igiene pubblica della ASL. La stessa piantina planimetrica è aggiornata quando si creano nuovi cimiteri o sono soppressi i vecchi, quando si modificano o ampliano gli esistenti ed è rinnovata ogni 5 anni.

Art.29 CAMERA MORTUARIA

Per le caratteristiche della camera mortuarai, si rinvia alla normativa vigente. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esistente, comunque nell'ambito dell'area cimiteriale e deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.

Durante il periodo di osservazione, ai fini del rilevamento di manifestazioni di vita, deve essere assicurata una adeguata sorveglianza, eventualmente anche mediante l'utilizzo di apparecchiature a distanza

CAPO VI DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI SERVIZI CIMITERIALI

ART. 30 DIRITTO DI SEPOLTURA.

Nel cimitero sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel comune al momento della morte la loro residenza, le salme di persone nate nel Comune di Castelluccio Valmaggiore e che abbiano avuto la residenza nella città, le salme di persone decedute nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza, e le salme delle personetitolari del diritto di sepulcro in una sepoltura in concessione.

Le salme di persone non residenti nel Comune di Castelluccio Valmaggiore non possono essere ricevute e seppelitte nel cimitero salvo quanto previsto al comma 1.

I resti mortali delle persone sopra elencate.

ART. 31 RICEVIMENTO DELLA SALMA PRESSO IL CIMITERO

Il personale addetto al cimitero riceve i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie ed inoltre verifica che siano muniti della piastrina di riconoscimento e

dei documenti previsti dalla legge dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.

L'ufficio di stato civile dà avviso al personale dei funerali degli arrivi salma previsti, specificando l'orario dei servizi e, per i feretri destinati a sepoltura in concessione, il luogo in cui la salma deve essere sepolta.

Qualora vengano consegnati feretri privi di piastrina di riconoscimento o privi di regolare documentazione in tutto o in parte, si provvede al deposito presso la camera mortuaria dandone notizia agli organi competenti.

Nella camera mortuaria che deve avere le caratteristiche previste dall'art. 65 del d.p.r. 285/90, possono sostare i feretri in attesa delle celebrazioni delle esequie o in attesa della cremazione o della sepoltura.

CAPO VII INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 32 INUMAZIONE

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono soggette al pagamento della tariffa prevista nell'allegato tariffario.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art.33 OPERAZIONI DI INUMAZIONE

Le operazioni di inumazione (deposito della salma a terra) consistono in:
Escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle seguenti dimensioni:
profondità ml. 2,00 - lunghezza ml. 2,20 - larghezza ml. 0,80;
Le fosse per inumazioni di cadaveri devono distare l'una dall'altra almeno cm 0.80 da ogni lato;
Raccolta, trasporto e smaltimento di eventuali segni funebri in muratura, marmorei o Lignei;
Raccolta di eventuali resti mortali rinvenuti in occasione dello scavo di fosse;
Trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al posto di inumazione, compresa l'eventuale sosta nella chiesa o camera mortuaria per la funzione religiosa, con mezzo idoneo autorizzato e riservato esclusivamente per detto servizio;
Esecuzione (solo per le salme provenienti da fuori Comune) di opportune aperture sulla parte zincata della bara per accelerare la mineralizzazione;
Chiusura e riempimento della fossa con terra di risulta dello scavo;
Trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo

appositamente individuato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
Pulizia dell'area circostante il posto di inumazione;
Successiva aggiunta di terreno fino al completo livellamento.

Art. 34

CIPPO O MONUMENTO COPRITOMBA NEI CAMPI COMUNI

Ogni fossa nei campi comuni d'inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un monumento copritomba di superficie complessiva non superiore a 2/3 della superficie della fossa, previo pagamento del corrispettivo stabilito nell'allegato tariffario.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 35

INSTALLAZIONE EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI

L'installazione delle lapidi e dei monumenti copritomba è rilasciata dal Dirigente competente previa presentazione, all'Ufficio Servizi Cimiteriali, della domanda firmata anche dal marmista che curerà la posa in opera del monumento corredata dai disegni del monumento in due copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.

I materiali utilizzati dovranno essere di colore chiaro

Le caratteristiche tecniche sono le seguenti:

dimensioni copritomba: cm 70 x cm 150;

dimensioni spalliera: cm 70 x cm 100;

interspazio laterale dalle altre zone: cm 80 x cm 80

spessore: da un minimo di cm 4 ad un massimo di cm 8;

Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate: al nome, cognome, età delle persone defunte, anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe e devono essere incise.

La posa in opera deve essere autorizzata con provvedimento del Dirigente competente, previo parere preventivo dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di due mesi dalla inumazione della salma, previo pagamento del corrispettivo previsto nell'allegato tariffario.

Art. 36 TUMULAZIONE

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 37 OPERAZIONI DI TUMULAZIONE

Le operazioni di tumulazione (deposito della salma o resti mortali nel loculo) consistono in:

Asportazione della lapide;

Apertura del loculo o della tomba di famiglia;

Trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al posto di tumulazione, compreso l'eventuale sosta nella chiesa o camera mortuaria per la funzione religiosa con mezzo idoneo autorizzato e riservato esclusivamente per detto servizio;

Tumulazione del feretro nel loculo;

Realizzazione di solette e/o tramezzi verticali con tavelloni e malta cementizia in loculi plurimi;

Chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni ad una testa intonacata nella parte esterna; è consentita, altresì, la chiusura con elementi in pietra naturale e con lastra di cemento armato vibrato od altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessore atto ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillato in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica;

Apposizione e fissaggio della lapide;

Pulizia dell'area circostante con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta

Art. 38 DEPOSITO PROVVISORIO

A richiesta degli interessati il feretro è provvisoriamente deposto in un loculo dell'apposito reparto, previo pagamento di un canone stabilito nell'allegato tariffario.

La provvisorietà è ammessa nei casi:

a) per coloro che all'atto di approvazione hanno già ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una sepoltura a tumulazione collettiva, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture a tumulazione.

La durata del deposito provvisorio non può protrarsi oltre il termine assegnato al concessionario per la realizzazione dei lavori di costruzione nel caso a), o al ripristino delle sepolture private nel caso b).

Il nolo del loculo per il deposito provvisorio deve risultare da richiesta scritta, protocollata, sottoscritta dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio servizi cimiteriali.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia richiesto l'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori nel caso a) e b), si provvede, previa diffida, a inumare la salma in campo decennale a spese del concessionario inadempiente.

È consentita con le stesse modalità di cui sopra, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie.

CAPO VIII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 39 ESUMAZIONI ORDINARIE

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del D.P.R. 285/90, e cioè dieci anni. Lo stesso periodo decennale di inumazione in campo di mineralizzazione si osserva per le salme che, per qualunque ragione, vengano estumulate da sepolture in muratura prima che siano decorsi venti anni dalla tumulazione. Alla scadenza del decennio, salvo il rinnovo, si procede d'ufficio ad esumazione ordinaria.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte dal 1° ottobre al 30 aprile.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza, nel rispetto del comma precedente.

È compito del necroforo stabilire se una salma è o meno mineralizzata al momento della esumazione.

Art. 40 OPERAZIONI DI ESUMAZIONI

Le operazioni di esumazione (estrazione Resti Mortali inumati) consistono in:
Escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee, fino a giungere al livello dei feretro;
Raccolta, trasporto e smaltimento di eventuali segni funebri in muratura, marmorei o lignei;
Pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta resti mortali da deporre in apposita cassetta di zinco munita di targhetta metallica di identificazione del defunto;
Trasporto della cassetta alla camera mortuaria del cimitero per eventuale saldatura;
Tumulazione della cassetta ossario seguendo le stesse operazioni per la tumulazione, oppure deposito dei resti mortali nell'ossario comunale;
Trasporto dei materiali di risulta del feretro presso idoneo contenitore con caratteristiche stabilite dal competente Servizio di Igiene Pubblica;
Chiusura della fossa utilizzando, a completamento, terra recuperata da altre lavorazioni e depositata nell'ambito del cimitero;
Pulizia della zona circostante la fossa;
Successiva aggiunta di terreno fino al completo livellamento.

Art. 41
AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

Annualmente l'ufficio Servizi Cimiteriali cura la stesura di elenchi o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

Tali elenchi sono pubblicati all'albo cimiteriale, all'ufficio servizi cimiteriali, all'ufficio di stato civile e all'albo pretorio con congruo anticipo, nonché con cartelli da esporre nei campi interessati.

Art. 42
ESUMAZIONE STRAORDINARIA

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile come previsto dall'articolo 84 del D.P.R.10 settembre1990 n. 285. Inoltre sono vietate negli otto giorni precedenti e nei cinque susseguenti il giorno della Commemorazione dei Defunti.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica della A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 43
ESTUMULAZIONI

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali sono, se completamente mineralizzati e su parere del coordinatore sanitario della ASL, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.

Art. 44 **OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE**

Le operazioni di estumulazione consistono in:

Asportazione della lapide;

Apertura della tomba (loculo o sepolcro) con demolizione del muro e di eventuali solette e tramezzi;

Eventuale deposizione della bara in involucro di zinco, munito di targhetta metallica di identificazione del defunto, nel caso in cui le condizioni del feretro stesso non rispondessero a quanto previsto nell'articolo 88 del D. P. R. n. 285/90;

Trasporto dei feretro alla camera mortuaria dei cimitero con mezzo idoneo autorizzato ovvero a piedi;

Chiusura del loculo, come previsto;

Apposizione e fissaggio della lapide, se disponibile;

Pulizia della zona circostante con raccolta, trasporto e smaltimento dei materiale di risulta.

Art. 45 **OPERAZIONI DI TRASLAZIONE CASSETTE E URNE CINERARIE**

Le operazioni di traslazione (spostamento di cassette o ure cinerarie da un loculo o da un ossario di una tomba privata ad un altro loculo oppure ossario di altra tomba privata nei casi consentiti dalla Legge) consistono in:

asportazione della lapide;

apertura del loculo oppure ossario demolizione del muro e di eventuali solette e tramezzi;

estrazione della cassetta o dell'urna cineraria e trasporto nel loculo oppure ossario di nuova tumulazione ed effettuazione delle stesse operazioni riferite alla tumulazione;

chiusura dei 1 ° loculo come previsto;

apposizione e fissaggio della lapide del primo loculo;
Pulizia della zona circostante con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta.

Art. 46

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie e ordinarie, sono gratuite nel caso di persona indigente per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, negli altri casi sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'articolo 106 del R. D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio della ASL alle operazioni di esumazione e di estumulazione gravano sui soggetti che hanno richiesto di procedere.

Art. 47

RACCOLTA DELLE OSSA

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 48

OGGETTI DA RECUPERARE

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 49

DISPONIBILITA' DEI MATERIALI E DEGLI ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri,

documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui s'intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO IX CREMAZIONE

Art.50 CREMAZIONE E CONSERVAZIONE DELL'URNA

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dal L.30/3/2001 n.130 e secondo la volontà espressa dal defunto o dai suoi famigliari

Compiuta la cremazione le ceneri dovranno essere messe in apposita urna cineraria, che dovrà essere sigillata, ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta degli interessati e in base a concessione avuta dal Comune, l'urna potrà essere conservata in apposita nicchia o colombario, salvo che non si disponga per la collocazione in sepoltura privata.

Art. 51 DISPERSIONE DELLE CENERI

L'autorizzazione alla dispersione e l'affidamento delle ceneri viene rilasciata dal soggetto competente individuato dalla L.130/01 e su volontà espressa dal defunto.

La dispersione delle ceneri può avvenire solo in area a ciò destinata all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari delle aree.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati.

La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti.

La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari quella della cremazione dei cadaveri degli iscritti. In mancanza la dispersione può essere fatta dal personale del Comune appositamente autorizzato oppure dall'impresa che esercita l'attività funebre.

E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno 10 anni o tumulate da almeno 20 previa richiesta dei familiari.

Per tutte le operazioni relative alla cremazione vanno utilizzati i **moduli predisposti dalla Regione Puglia (Modello tipo b.6 – Allegato E e Modello tipo b.8 – Allegato F)**

Art. 52

REGISTRO PER LA DICHIARAZIONE DI VOLONTA' ALLA PROPRIA CREMAZIONE

E' istituito, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Regionale 11 marzo 2015, nr. 8 il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio dello Stato Civile su modello predisposto dal medesimo ufficio.

Nel registro vengono annotate, su richiesta dei cittadini residenti nel Comune di Castelluccio Valmaggiore, le modalità con le quali i suddetti cittadini hanno manifestato la volontà di essere cremati. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà di cremazione, che deve essere espressa con le seguenti modalità:

- a) Dichiarazione dell'interessato;
- b) Dichiarazione testamentaria del defunto;
- c) Volontà del coniuge;
- d) Volontà dei parenti più prossimi (individuati ai sensi degli artt. 74, 75, 76, e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi);
- e) Volontà del legale rappresentante (per i minori e per le persone interdette).

Alle citate modalità può eventualmente essere espressa la volontà alla dispersione delle ceneri, con indicazione del luogo e delle modalità.

Qualora tale volontà sia espressa con testamento olografo ai sensi dell'art. 602 del codice civile, il richiedente può consegnare l'atto contenente la propria volontà al funzionario interessato, che lo conserverà in apposito fascicolo fino all'eventuale richiesta di cancellazione delle registrazioni da parte dell'interessato.

Nel caso previsto dal comma precedente, al momento della consegna al funzionario dell'atto contenente la volontà di essere cremato, l'interessato dovrà indicare il nominativo dell'esecutore testamentario incaricato di provvedere, in occasione del decesso, alla presentazione ad un notaio, per la pubblicazione, come disposto dall'art. 620 del codice civile. In nessun caso i costi per la pubblicazione possono gravare sul Comune.

Qualora, al momento del decesso del dichiarante, la persona indicata come esecutore testamentario sia deceduta, irreperibile, o comunque non si attivi in tal senso, e non vi siano altri soggetti che spontaneamente vi provvedano, l'atto non potrà essere portato ad esecuzione.

Ai fini della redazione del testamento olografo, l'ufficio di stato civile predispone un modello di dichiarazione.

L'ufficio preposto rilascerà ricevuta informando il cittadino che la norma sul registro di cui all'articolo del Regolamento Regionale 11 marzo 2015, nr. 8, vale solo nella Regione Puglia e che nel caso di trasferimento di residenza in altro Comune della

Regione, lo stesso dovrà rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza, cessando l'efficacia dell'iscrizione fatta nel Comune di Castelluccio Valmaggiore .

Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal Comune di Castelluccio Valmaggiore al Comune di nuova residenza, nella Regione Puglia, può avvenire d'ufficio, qualora non vi provveda l'interessato.

In caso di ripensamento, l'interessato può in qualsiasi momento richiedere la cancellazione dell'iscrizione nel registro per la cremazione, il ritiro dell'atto di cui al comma 3 o la modifica delle scelte di cui ai commi precedenti.

Nel registro per la cremazione sono altresì registrati, in ordine temporale, gli atti di consegna dell'urna cineraria per la conservazione al domicilio dei familiari o per la dispersione, che devono contenere le notizie indicate all'art. 12 e 13 del Regolamento Regionale 11 marzo 2015, nr. 8.

CAPO X POLIZIA DEI CIMITERI

Art.53 ORARIO

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

Art. 54 DISCIPLINA DELL'INGRESSO

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore di anni sei quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute o di età il Responsabile dei servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo criteri fissati con propria ordinanza.

Art. 55 DIVIETI SPECIALI

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere alle operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme e di resti mortale, da parte di estranei al defunto non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
- m) qualsiasi attività commerciale.

Chiunque violi tali divieti è diffidato ad uscire immediatamente dal cimitero e, quando ne fosse il caso, è denunciato alla polizia municipale, agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

La norma si applica anche verso chi assume all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 56 OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta

Art. 57 RITI FUNEBRI

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 58 RECLAMI AL PUBBLICO

Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto al competente Ufficio Servizi Cimiteriali

Art. 59 FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Non è consentita la piantumazione di piante.

Art. 60 MATERIALI ORNAMENTALI

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui s'intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO XI CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 61

TIPOLOGIE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE – CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE.

I cimiteri fanno parte del demanio cimiteriale comunale ai sensi dell'articolo 824 del Codice Civile.

Sono oggetto di concessione amministrativa individuali, con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura, i seguenti manufatti:

- a) ossari;
- b) loculi;
- c) tombe e cappelle di proprietà del Comune.

Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree, individuate dal piano programmatico cimiteriale, destinate:

- d) all'inumazione decennale;
- e) alla costruzione, sempre a cura e spese di privati, di tombe di famiglia a più posti;
- f) alla costruzione, sempre a cura e spese di privati, di cappelle

Ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali di loculi e ossari, l'Ufficio Servizi Cimiteriali verifica che la salma abbia titolo ad essere ricevuta nei cimiteri cittadini in una sepoltura in concessione. Gli ossari possono essere concessi in uso per la tumulazione di resti provenienti da altri cimiteri.

È vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

È vietato il rilascio, il rinnovo o la voltura di concessioni a persone già titolari di concessioni di cappelle o tumuli funerari siti nel Cimitero Comunale.

Art.62
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI LOCULI E DI OSSARI – DURATA DELLA CONCESSIONE

I loculi e gli ossari di nuova costruzione vengono assegnati all'atto della richiesta, in ordine progressivo fila per fila, partendo dalla fila più bassa procedendo da sinistra verso destra.

I loculi e gli ossari che risultano nuovamente disponibili, per effetto di estumulazioni, vengono assegnati ai nuovo richiedenti seguendo la disciplina di cui al comma precedente, in via prioritaria.

La durata della concessione è fissata in 20 anni, eventualmente rinnovabili.

Art. 63
PROVVEDIMENTO CONCESSORIO – CONTRATTO DI CONCESSIONE PER SEPOLTURE INDIVIDUALI.

Le concessioni cimiteriali individuali vengono rilasciate dal Dirigente competente su domanda redatta su apposito modulo fornito dall'ufficio servizi cimiteriali. La domanda è presentata all'ufficio servizi cimiteriali da un qualsiasi familiare che si presume agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri.

Qualora risulti il disaccordo tra i familiari la priorità spetta in ordine al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado. In mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato. Il rilascio delle concessioni cimiteriali individuali non può avvenire che a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte.

In deroga al predetto comma, ed essendoci la disponibilità, previo provvedimento generale della giunta comunale, può essere riservato un numero congruo di loculi comunali da concedere a quei richiedenti che ne facciano richiesta e che abbiano superato il 70° anno di età.

Può inoltre, sussistendone la disponibilità, essere assegnato al coniuge superstite del defunto, che abbia superato il 70° anno di età, il loculo adiacente, previa stipula del contratto di concessione..

Ogni singola concessione deve essere regolata da un atto scritto, predisposto per ciascuna tipologia di concessione, previo avvenuto pagamento del canone e degli oneri accessori.

Art. 64
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI AREE E CAPPELLE DI PROPRIETA' DEL COMUNE

Le aree e le cappelle di proprietà del Comune vengono assegnate in concessione al miglior offerente individuato tramite asta pubblica da esperirsi secondo le modalità stabilite dagli articoli 63 e seguenti del Regio Decreto 23 maggio 1924 n.827.

La base d'asta per la procedura di assegnazione di ogni singolo suolo o cappella viene determinata con apposita stima redatta dal competente ufficio comunale.

Art. 65
**MODALITA' DI CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI SEPOLTURE
PRIVATE PER FAMIGLE E COLLETTIVITA'**

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione di manufatti a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massima delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, concessionari/e;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Le concessioni di cui al comma precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La durata è fissata:

- a) in 30 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie;
- b) in 50 anni per le collettività;

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un eguale periodo di tempo dietro pagamento del canone di concessione di cui nell'allegato tariffario.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 66
USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE.

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (in caso di collettività), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

La famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4 comma.

Possono, altresì, essere accolti nelle cappelle dei concessionari, i defunti che abbiano acquisito condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari medesimi. Tale condizione di particolare benemerenzza va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea, per un periodo non superiore a 24 mesi, previa comunque autorizzazione del Responsabile di Polizia Mortuaria.

Art. 67

OBBLIGO DI MANUTENZIONE

Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione.

L'ufficio Servizi Cimiteriali vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture.

Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento del dirigente competente, entro congruo termine, le opere specificatamente richieste.

In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza secondo quanto previsto dall'apposito articolo.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione scritta dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, rilasciata su domanda

Gli interventi di restauro/manutenzione/sistemazione che dovranno essere effettuati sui manufatti che si trovano nella Zona Sant'Agata (Monumentale) e nella Zona Santa Cristina sono soggetti ai vincoli, alle prescrizioni e autorizzazioni della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Lecce per il relativo restauro e per la manutenzione ordinaria

Art. 68

COSTRUZIONE DELL'OPERA – TERMINI

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'articolo 61, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dai successivi articoli ed all'esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Responsabile del servizio, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 12 mesi.

Art. 69

ONEROSITA' DELLA CONCESSIONE – PAGAMENTO

Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone.

La riscossione del canone avviene all'atto della assegnazione della sepoltura, esclusivamente tramite l'emissione di un ordinativo di incasso da pagarsi presso la Tesoreria Comunale.

In mancanza del pagamento la concessione non viene rilasciata.

Gravano sul richiedente, in quanto dovute, l'imposta di bollo, la tassa di registro, i diritti di segreteria e ogni altra spesa contrattuale.

Art. 70

DECORRENZA DELLA CONCESSIONE

La decorrenza delle concessioni ha inizio dalla data della stipula del contratto.

Art.71

VARIAZIONE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE INDIVIDUALI E PER FAMIGLIE

Le concessioni, di sepolture private sia individuali sia per famiglie, sono rinnovabili alla loro scadenza previo pagamento del canone fissato, fatte salve le esigenze del Comune.

Per quanto concerne le concessioni di tumuli e cappelle, cosiddette "perpetue", rilasciate in passato, trascorsi i 100 anni dal loro rilascio, si intendono scadute alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, pertanto gli interessati aventi diritto al rinnovo devono provvedere al pagamento del canone concessorio. Al fine di applicare una disciplina uniforme con la gradualità necessaria, si prevede che il primo rinnovo sia di durata pari ad anni 40 e il canone concessorio sia ridotto del 50% di quello in vigore, successivamente alla prima scadenza le concessioni suddette ricadono sotto il regime ordinario.

Per quanto concerne invece le sepolture individuali, qualora siano trascorsi 50 anni dal decesso della salma tumulata, queste dovranno essere rinnovate, secondo la disciplina dettata per le concessioni individuali di cui agli articoli 61 e 62.

Art. 72

CONCESSIONI CON TITOLARITA' PLURIMA

Due o più persone possono avere in concessione una medesima area per la costruzione di cappella o una medesima cappella destinata ad accogliere le salme delle rispettive famiglie; in tal caso nell'atto di concessione sono indicate le rispettive quote.

In ogni caso i suddetti concessionari sono responsabili in solido nei confronti del Comune per tutte le obbligazioni che, a norma del presente regolamento gravano sul concessionario.

Art. 73

VARIAZIONE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE DI SEPOLTURA PER COLLETTIVITA'

Le concessioni di sepolture per collettività anche se cosiddette perpetue, rilasciate in passato, trascorsi i 100 anni dal loro rilascio, si intendono scadute come previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario nr.134 dell'11/04/2008, pertanto gli interessati aventi diritto al rinnovo devono provvedere al pagamento del canone concessorio. Al fine di applicare

una disciplina uniforme con la gradualità necessaria, si prevede che il primo rinnovo sia di durata pari ad anni 50 e il canone concessorio sia ridotto del 75% di quello in vigore, successivamente alla prima scadenza le concessioni suddette ricadono sotto il regime ordinario.

Art. 74 **DIRITTO DI SEPOLCRO**

Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto.

Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio o opposizione.

Nel frattempo si procede alle operazioni di tumulazione provvisoria ai sensi dell'articolo apposito, a spese di chi ha domandato la sepoltura del defunto.

Art. 75 **SUBENTRI NELLA CONCESSIONE**

I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.

Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'ufficio servizi cimiteriali, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.

In mancanza della designazione si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei colegatari abbia reso noto al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che gli altri dispongano della concessione, della sepoltura o delle salme, fermo restando che qualora risulti il disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre della salma e dei funerali, spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado. In mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato. Nel caso sorga controversia l'Amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue.

Per il caso di rinuncia si applica quanto previsto dall'articolo 78.

La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autenticata del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

Qualora il concessionario intenda volturare la concessione, per la durata della stessa, a favore di un familiare (entro il 6° grado) può attivare la relativa procedura con comunicazione all'ufficio servizi cimiteriali, fermo restando il diritto al subentro degli eredi legittimi che possono opporsi

Rimane salvo quanto previsto dell'art.61

ART.76
DOVERI GENERALI DEI CONCESSIONARI

La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

CAPO XII
ESTINZIONI DELLE CONCESSIONI

Art. 77
SCADENZA

Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'articolo 98 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.

Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo ad inumazione, nel capo di mineralizzazione, nell'ossario comune.

Art. 78
RINUNCIA

La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata sempre che non si debba procedere alla dichiarazione di decadenza.

Nel caso in cui il concessionario erede non intenda procedere al rinnovo della concessione per la sua quota, anche facta conclamata, si verifica l'accrescimento in favore degli altri eredi.

La domanda di esumazione od estumulazione di salma, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero, in campo ad inumazione o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa importa rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.

Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione della salma, dei resti mortali o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero deve procedersi al rilascio di una nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto.

Per la rinuncia alla concessione non è dovuto alcun rimborso.

La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario, personalmente o a mezzo di procuratore.

Art. 79
REVOCA

Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o

manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografia del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal dirigente competente, con provvedimento motivato, al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'idonea sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 45 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili o risulta molto difficoltoso per il numero di soggetti o per altre circostanze si provvede mediante pubblicazione all'albo comunale e contestualmente all'albo del cimitero per la durata di 45 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 45 giorni.

Art. 80 DECADENZA

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 3 mesi dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati nell'atto di concessione;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura come previsto dall'apposito articolo;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti è adottata previo avviso di avvio del procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 45 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 81 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché, il responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Nulla è dovuto per eventuali opere eseguite a cura del concessionario che rimangono di proprietà del comune.

Art. 82 ESTINZIONE

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione e per mancato rinnovo, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso il diritto dei concessionari di ottenere a titolo gratuito nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso e il trasporto gratuito delle spoglie mortali nel nuovo cimitero da effettuare a cura del Comune.

Per quanto concerne le concessioni cosiddette "perpetue", rilasciate anteriormente al D.P.R. 803/1975, queste possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero, rispetto al fabbisogno, e non sia possibile provvedere tempestivamente alla costruzione di un nuovo cimitero. Queste concessioni sono comunque soggette al pagamento del canone concessorio secondo la disciplina prevista dai precedenti articoli appositi.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Si estinguono, con riacquisizione al demanio cimiteriale comunale, le concessioni di quelle aree o quelle cappelle in cui venga constatata l'inesistenza di eredi, o la morte da almeno un ventennio dell'ultimo concessionario o lo stato di abbandono delle stesse.

Art. 83 CONSEGUENZE DELL'ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune; quanto posto sulle sepolture e comunque tutto quanto posto ad ornamento di esse cade in proprietà del Comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro un mese dalla esumazione od estumulazione delle salme, dei resti o delle ceneri.

CAPO XIII IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 84 ACCESSO AL CIMITERO

Per l'esecuzione di opere relative a nuove costruzioni, restauri, riparazioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori che intendono operare all'interno del cimitero devono domandare l'iscrizione nell'apposito registro matricola tenuto dall'ufficio servizi cimiteriali.

L'iscrizione nel registro matricola è un atto dovuto, a condizione che le imprese interessate alleghino alla domanda i seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) il Durc;
- c) polizza assicurativa di cui all'articolo 86;
- d) versamento cauzione annuale.
- e) il POS (Piano Operativo Sicurezza)

All'albo del cimitero viene esposto l'elenco delle imprese iscritte nel registro matricola.

Annualmente l'ufficio servizi cimiteriali provvede alla revisione del registro matricola; l'iscrizione al registro in ogni caso può essere ottenuta in qualunque periodo dell'anno.

Per l'esecuzione di opere relative ad ogni nuova costruzione, le imprese sono tenute al versamento della tariffa stabilita nell'allegato tariffario a titolo onnicomprensivo dei consumi di acqua, energia elettrica ed occupazione di suolo pubblico.

Art. 85

SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO MATRICOLA

In caso di violazione od inosservanza da parte delle imprese iscritte o loro dipendenti, delle norme disciplinari previste dal presente regolamento, il dirigente competente dispone la sospensione dal registro per un periodo da uno a sei mesi.

Nei casi più gravi o in caso di recidiva viene disposta la cancellazione dal registro.

Art. 86

POLIZZA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA

Le imprese che eseguono lavori per conto di privati sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o a cose del Comune o di terzi, durante l'esecuzione dei lavori.

L'iscrizione nel registro matricola è subordinata alla titolarità di una polizza assicurativa con massimali fissati periodicamente dall'Amministrazione comunale con atto dell'organo competente.

Art. 87

DIVIETI

È tassativamente vietato alle imprese e ai loro dipendenti svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque scorrette o censurabili.

Art. 88

AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 89 RECINZIONE AREE

Nella costruzione di tombe in muratura e cappelle l'impresa deve redigere a regola d'arte, con cessata chiusa e continua, lo spazio assegnato, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.

È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio servizi cimiteriali; tale autorizzazione viene rilasciata su domanda dell'impresa.

Art. 90 CANTIERI DI LAVORO E MATERIALI DI COSTRUZIONE

All'interno del cimitero non possono essere impiantati cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento di monumenti o cappelle; è consentito effettuare in luogo le operazioni riconosciute indispensabili dall'ufficio servizi cimiteriali.

È vietato attivare sull'area concessa per i lavori laboratori di sgrossamento dei materiali. Blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere introdotti nel cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato.

Anche i laterizi (sabbia, ghiaia, cemento, ecc.) devono essere depositati nello spazio assegnato; l'ufficio servizi cimiteriali, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, ghiaia, terra, calce, o da qualsiasi altro materiale. Anche le macchine edili durante i giorni festivi, dovranno venir collocate in zone del cimitero individuate dall'ufficio servizi cimiteriali e nascoste alla vista dei visitatori.

Nelle aree di cantiere utilizzate dalle ditte individuate per l'esecuzione dei lavori, dovranno a loro cura essere rispettate le norme antinfortunistiche per garantire l'incolumità del personale e dei visitatori.

Art. 91 MATERIALI DI SCAVO

I materiali di scavo o di rifiuto devono essere sollecitamente asportati dal cimitero od ammassati nei luoghi e nei modi indicati dall'ufficio servizi cimiteriali, verificando che non vi siano ossa ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 92 INTRODUZIONE DI MATERIALI

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'ufficio servizi cimiteriali.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché i mezzi di trasporto non restino incustoditi.

Lungo i viali non possono transitare che i veicoli di larghezza tale da non causare danni ai monumenti, piante, cordonati e quant'altro.

Art. 93 OBBLIGHI DEL PERSONALE DELLE IMPRESE PRIVATE

Il personale delle imprese private o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere comportamento consono alla natura del luogo. Il caso di inadempienza alle norme disciplinari prescritte dal presente regolamento o impartite dall'Ufficio servizi cimiteriali ne viene disposto l'allontanamento.

Art. 94 ORARI DI LAVORO

L'orario di lavoro per le imprese è fissato nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico.

È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte dell'ufficio servizi cimiteriali.

Negli otto giorni precedenti e nei cinque susseguenti il giorno della Commemorazione dei Defunti è fatto divieto, a chiunque, di eseguire nell'interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.

Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dal Servizio Cimiteriale di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

Nel periodo estivo al fine di agevolare le condizioni lavorative è concesso alle imprese, su richiesta scritta, l'ingresso nel Cimitero in orario mattutino anticipato.

Art. 95
VIGILANZA E COLLAUDO DI OPERE

L'ufficio che ha rilasciato la permesso a costruire vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati; potendo impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto all'ufficio servizi cimiteriali la fine dei lavori.

CAPO XIV
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 96
ASSEGNAZIONE DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI O PER PARTICOLARI EVENTI LUTTUOSI

All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona o aree per "Uomini Illustri" ove l'Amministrazione comunale potrà disporre per l'assegnazione anche gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere d'ingegno o per servizi resi alla comunità.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti" o come consuetudine di cittadini deceduti con modalità tali da provocare forte impatto emotivo nel tessuto sociale, o per la giovane età o per particolari modalità dell'evento luttuoso.

Tali aree saranno concesse previo pagamento degli oneri concessori previsti nel presente regolamento

Art. 97
REGISTRO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

Presso l'ufficio servizi cimiteriali per ciascuna tipologia di sepoltura in concessione è tenuto un registro per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro, è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione nel registro deve corrispondere un numero coincidente con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 98
ANNOTAZIONI SUL REGISTRO DELLE CONCESSIONI

Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.

- Il registro delle concessioni deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
- a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - b) gli estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto;
 - c) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
 - d) le generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
 - e) il canone di concessione versato, la data di pagamento e gli estremi dell'ordinativo di incasso;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

Art. 99

REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

Presso gli uffici cimiteriali è tenuto, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n.285, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporti, ecc) che giornalmente vengono effettuate.

CAPO XV

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ART.100

NORME TRANSITORIE

Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle cappelle private, possono richiedere che siano loro assegnati in concessione le stesse nelle quali sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia, secondo il seguente ordine

- I) coniuge;
- II) discendenti;
- III) ascendenti;

Nel caso di mancato accordo rilevato da domande concorrenti per gradi di parentela diversi l'assegnazione avverrà seguendo l'ordine di cui sopra. Per le domande concorrenti appartenenti allo stesso grado si procederà all'assegnazione congiunta.

Per quanto concerne altre situazioni per cui ci sia il dubbio sulla titolarità della concessione originaria gli interessati, i cui parenti sono tumulati nella cappella, possono richiedere la regolarizzazione della situazione con l'intestazione definitiva della concessione con le modalità previste nei commi seguenti, acquisito l'assenso dei controinteressati.

Gli interessati alla procedura di cui sopra dovranno far pervenire domanda entro il termine che verrà stabilito con determinazione del dirigente con apposito avviso pubblico, e che comunque non potrà essere inferiore a 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

La richiesta di regolarizzazione dovrà essere accompagnata dalla ricevuta di versamento dell'importo fissato per la regolarizzazione.

La competenza al rilascio del provvedimento amministrativo di regolarizzazione è del Dirigente.

La nuova concessione rilasciata in seguito alla regolarizzazione ha durata pari alle attuali concessioni

Ai nuovi provvedimenti di concessione rilasciati in seguito a regolarizzazione viene data idonea pubblicità tramite affissione all'albo pretorio del comune e al cimitero comunale per 30 giorni consecutivi durante i quali è ammessa opposizione da eventuali altri controinteressati, trascorso tale termine i suddetti provvedimenti diventano definitivi.

Art. 101 CAUTELE

Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, ecc.) s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale munito della formula esecutiva.

Art. 102 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

Ai sensi dell'articolo 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla Legge e specificati nel regolamento.

Ta i servizi gratuiti sono compresi a. il servizio di osservazione cadaveri;

Art. 103 TARIFFE

Le tariffe per i servizi previsti dal presente regolamento sono quelle previste nell'allegato tariffario.

Le variazioni di tariffa vengono deliberate dalla Giunta Comunale.